

estendersi anche ai consorzi, che prima erano stati legalmente costituiti, se non hanno eseguito le opere; e allora se ne faccia addirittura un articolo di legge, e ciò risponderebbe anche ai sommi principî del Governo costituzionale in cui meno si lascia all'arbitrio, per quanto prudente ed alla discrezione, per quanto illuminata, del potere esecutivo, e meglio è; o invece tale non è il concetto della legge, e allora non era da farne cenno nemmeno nella relazione.

Siccome però è passato oramai in consuetudine, non so quanto logica e sana, ma è passato in consuetudine sia nell'amministrazione pubblica, sia nella magistratura giudiziaria del regno nostro, che si abbia largamente ad attingere nei lavori preparatori di una legge, non solamente per interpretarne il senso recondito, ma per far dire alla legge anche quello che non dice, e per aggiun-

gere al testo, così io dichiaro di prendere atto dell'interpretazione quasi autentica che hanno fatto di questa legge il relatore della Commissione e il ministro, e ritiro la mia proposta.

Presidente. Essendo ritirata anche quest'altra proposta, rimane esaurita la discussione di questo disegno di legge che sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

La seduta è levata alle 12 e 10 minuti.

Prof. Avv. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1883. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).
